

Le successioni personali e aziendali: spunti e riflessioni derivanti da quelle di Del Vecchio, Berlusconi e altre grandi famiglie

- 16:30** Presentazione dell'incontro e introduzione lavori
Giammarco Paronitti e Arianno Ciccolella, ANDAF Lazio
- 16:40** Il labirinto del passaggio generazionale
Paolo Bertoli, Past President ANDAF, Presidente di Across Fiduciaria, C.E.O. Widar Trust
- 17:10** Leonardo del Vecchio: otto eredi ma nessuno al comando. La holding - cassaforte di famiglia. Come funziona. Similitudini e differenze rispetto al trust
Fabrizio Vedana, Across Family Advisors - Igor Valas, Argos Trustees
- 17:10** Silvio Berlusconi: un passaggio di testimone ben riuscito. Le (apparentemente) semplici norme testamentarie
Fabrizio Vedana, Across Family Advisors - Giovanna Giuliana Rosa dell'Erba, Notaio in Roma
- 17:50** Profili tributari del passaggio generazionale di imprese di famiglia (sintesi) e analisi di due casi di utilizzo del Trust: interessi meritevoli di tutela e cessione di una società di calcio
Sebastiano Sciliberto, Executive Partner e Head of Tax Eversheds Sutherland Associazione Professionale
- 18:10** Profili tributari (imposte indirette) del passaggio generazionale e in generale della successione e le norme civilistiche (molto spesso sconosciute) che lo regolano.
Giorgio Mario Calissoni, Notaio in Roma
- 18:30** Q&A

Presentazione dell'incontro e introduzione lavori

Giammarco Paronitti e Arianno Ciccolella, ANDAF Lazio



Il labirinto del passaggio generazionale

*Paolo Bertoli, Past President ANDAF, Presidente di Across Fiduciaria,
C.E.O. Widar Trust*



La salvaguardia del patrimonio familiare

Il patrimonio familiare e la sua salvaguardia nei passaggi generazionali

Nel corso della vita, i momenti di discontinuità che possono colpire il patrimonio della famiglia possono avere cause diverse: trasferimento di patrimonio fra familiari per cause contingenti, per motivi professionali, la crisi dell'impresa di famiglia, o per causa morte.

In tutte le circostanze una pianificazione strategica puntuale in tema di continuità e protezione del patrimonio familiare consente di trovare le soluzioni migliori per prevenire e superare avversità, gestire i rischi, evitare la frammentazione dannosa dei beni e, non ultimo, ottimizzare l'impatto fiscale legato al passaggio generazionale, ricordando che:

... non è mai troppo presto programmare la protezione del proprio futuro e quello dei propri cari.



La salvaguardia del patrimonio familiare

Quando aumentano i rischi

- confusione del patrimonio
- famiglie allargate
- dissensi all'interno della famiglia
- rischi professionali personali del capo famiglia
- investimenti patrimoniali concentrati e speculativi (rischi finanziari e di controparte)
- patrimoni di particolare rilevanza
- garanzie personali rilasciate
- crisi dell'impresa di famiglia
- confusione tra i beni di famiglia e i beni dell'impresa (es. concessione di garanzie personali)




Si rende necessario un approccio strutturato per l'analisi dei rischi del patrimonio familiare e dell'impresa di famiglia

La salvaguardia del patrimonio familiare

La responsabilità patrimoniale

- Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
- Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.



Art. 2740 cod. civ.

La salvaguardia del patrimonio familiare

Il divieto dei patti successori

Art. 458 cod. civ.

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.”

L'ordinamento civile italiano, a differenza di altri ordinamenti europei (per esempio Germania, Svizzera e Regno Unito), sancisce a chiare lettere il divieto di patti successori




La salvaguardia del patrimonio familiare

È tuttavia lo stesso codice civile e ulteriori norme introdotte nel nostro ordinamento che mettono a disposizione diversi strumenti di protezione patrimoniale che superano anche il vincolo di cui all'art. 458 cod. civ.



La salvaguardia del patrimonio familiare

Conosci gli strumenti giuridici legali per la protezione patrimoniale e a supporto del passaggio ereditario ?



La salvaguardia del patrimonio familiare

I negozi di destinazione nel nostro ordinamento



creazione di un
patrimonio
«separato» da quello
del disponente



necessità di un supporto
normativo che legittimi la
deroga agli artt. 1379 c.c.
2740 c.c. e 2741 c.c.



pubblicità del vincolo a
tutela dei creditori del
disponente e dei
creditori «separati»



La salvaguardia del patrimonio familiare

L'attenzione del legislatore

- Le campagne dell'Unione Europea verso gli stati membri per individuare la politica fiscale più idonea a consentire all'impresa di proseguire nell'attività
- La legge «dopo di noi» e la protezione dei soggetti meritevoli di tutela
- La ridotta fiscalità nel trasferimento del patrimonio agli eredi
- Le norme tributarie concernenti il passaggio dell'impresa di famiglia
- Le norme civilistiche e gli strumenti giuridici per superare il divieto di patti successori

... ma anche il capo famiglia deve fare la sua parte !



La salvaguardia del patrimonio familiare

Il trasferimento della conoscenza

Il passaggio generazionale non riguarda solo trasferimenti di immobili, denaro, azioni o quote societarie, ma soprattutto rappresenta un trasferimento di conoscenza, di esperienze e di valori.

Per portare a termine il passaggio generazionale con successo e senza traumi, in particolare se esistono imprese di famiglia, è necessario pianificare per tempo la successione, ben consapevoli l'insieme delle attività che occorre attuare rappresentano un vero e proprio "processo", da affrontare per tempo e con gli strumenti adatti.



La salvaguardia del patrimonio familiare

Il processo del passaggio generazionale

Il passaggio generazionale è qualcosa che si manifesta in tempi brevi ma che è, o almeno dovrebbe essere, la conclusione di un processo che si compone di molte attività che si svolgono in un periodo che può anche durare decenni. Esso inizia quando i figli sono ancora in giovane età, e normalmente che prosegue con un periodo di convivenza in famiglia. Se esiste una impresa di famiglia occorre, per tempo considerare l'opportunità della loro partecipazione con ruoli esecutivi all'interno dell'impresa, per prepararli adeguatamente al passaggio del "testimone" e all'affidamento ai figli di ruoli di governo e direzione.

È quindi evidente come sia responsabilità dei genitori considerare il passaggio generazionale come un evento, non sempre prevedibile temporalmente, ma inevitabile, al quale è necessario dedicare tempo ed energie con una visione a lungo termine. È inoltre lungimirante considerare che la corretta gestione del ricambio generazionale rappresenti non solo una necessità per la continuità dell'impresa, ma anche l'opportunità di introdurre quei fattori di cambiamento necessari per affrontare un mondo che sta cambiando molto velocemente.

... il passaggio generazionale è un processo

... che si manifesta in tempi brevi

... che può impiegare anche decenni

... che inizia quando i figli sono in giovane età

... che implica un trasferimento di conoscenza

... che è un evento inevitabile

... che può rappresentare un'opportunità


La salvaguardia del patrimonio familiare

Prevenire le liti familiari

Sono innumerevoli i casi di passaggi generazionali che hanno visto gli eredi avviare litigi, che determinano seri problemi nelle relazioni familiari, costi legali rilevanti, crisi dell'impresa di famiglia, talvolta con l'avvio di controversie giudiziarie che si concludono solo dopo molti anni. Tra le più famose quelle delle famiglie Agnelli (Fiat), Angelini (Angelini Farmaceutica), Caprotti (Esselunga), Battisti (il noto cantautore), Del Vecchio (Luxottica), Candela (Fila), Merloni (Indesit), Pesenti (Italmobiliare), Tabacchi (Safilo), Benetton, Armani.

E' estremamente difficile nei casi di litigi degli eredi non riscontrare un concorso di responsabilità dei genitori, che non hanno programmato, come opportuno e per tempo, il passaggio generazionale o il trasferimento dei beni. Le rivalità fra fratelli e sorelle adulti per questioni ereditarie, forse le più difficili tra le relazioni parentali, possono giungere a vere e proprie faide familiari che coinvolgono anche le generazioni successive.

... occorre fare tutto ciò che è possibile per evitare che il denaro e i beni lasciati in eredità si trasformino in litigi!




L'impresa familiare

Il patrimonio familiare e la sua salvaguardia nei passaggi generazionali

Pur se nella maggioranza dei casi gli imprenditori capo famiglia si dichiarano d'accordo sullo sviluppo futuro dell'azienda e cercano di coniugare gli obiettivi dell'impresa e quelli dei membri familiari, risulta evidente la carenza di un approccio «formale» volto a garantire un passaggio generazionale senza incidenti di percorso, virtuoso, sereno, per garantire la continuità dell'impresa di famiglia. Raramente viene predisposto un piano che analizzi tutti gli elementi che sono connessi al passaggio generazionale.

Emerge cioè in modo evidente il livello di contraddizioni legato all'assenza di piani di successione e, in modo altrettanto chiaro, rimane spesso senza risposta la domanda ...



*“cosa possiamo, o
meglio dobbiamo,
fare oggi per essere
pronti ad affrontare
il domani e per
proteggere i nostri
figli quando essi
erediteranno il
patrimonio
familiare?”*



L'impresa familiare

La sopravvivenza dell'impresa familiare

La sopravvivenza dell'impresa familiare, oltre ai rischi connessi ad un mercato complesso, sempre più internazionale e competitivo, dipende anche e soprattutto dal modo in cui il controllo viene trasferito dal capo famiglia ai suoi eredi o ad altre famiglie.

Le statistiche sull'imprenditoria familiare italiana evidenziano la criticità della fase di successione generazionale:

- solo il 70% circa delle imprese familiari italiane riesce a passare in salute alla seconda generazione,
- meno del 20% alla terza generazione.

Due aziende su tre scompaiono entro 5 anni dal passaggio dalla prima alla seconda generazione.

Il 40% dei passaggi generazionali avviene fuori dalla famiglia e nel 56% dei casi l'impresa familiare è venduta per conflittualità interna o mancanza di eredi.



L'impresa familiare

Il passaggio di consegne

Il passaggio delle consegne dell'impresa familiare è certamente un momento importante: può rappresentare opportunità di sviluppo e di maggiore slancio per il futuro, ma anche problemi, situazioni di conflitto interno alla famiglia, tensioni e quindi compromissione della salute dell'impresa.

Il grafico a fianco individua le singole fase del processo di ricambio generazionale, dalla generazione uscente a quella entrante: dal momento in cui nasce il fabbisogno di successione, all'assunzione della leadership dei giovani, fino all'uscita della vecchia generazione, per poi ritrovarsi di nuovo al fabbisogno di successione a causa dell'invecchiamento della nuova generazione.



L'impresa familiare

Passaggio generazionale: cause degli insuccessi

Il causa principale della maggioranza degli insuccessi nella trasmissione del patrimonio aziendale risiede nella tempistica di emergenza con cui troppo spesso si affronta il passaggio generazionale.

- In Italia il 60% delle aziende familiari non ha pianificato un percorso finalizzato alla successione, il 54% nelle aziende europee, negli USA la percentuale scende al 44%.
- In Italia l'80% delle aziende non ha designato formalmente l'erede, negli Stati Uniti questo dato scende al 53%, in Europa il 52%.



L'impresa familiare

La successione è un processo lungo e va preparata per tempo, partendo da quando non serve

In famiglia si deve parlare non solo di difficoltà e problemi in azienda, ma anche di soddisfazioni e prospettive

L'attività familiare va presentata come una opportunità non obbligo

Occorre far crescere i figli lontano dall'ombrello casalingo e senza protezioni: il rispetto si conquista e non è dovuto solo perché si è figli del titolare


E' necessario lasciare al figlio uno spazio operativo in azienda, in modo che abbia il diritto di sbagliare



La salvaguardia del patrimonio familiare

10 regole fondamentali di un passaggio generazionale gestito correttamente


1. Il passaggio generazionale deve essere gestito in una logica di processo
2. Deve essere avviato molto prima di aver raggiunto un'età critica
3. Devono essere identificati e valutati i rischi professionali, patrimoniali e relazionali
4. Va affrontato con una pianificazione accurata
5. Devono essere posti in essere strumenti adeguati di protezione del patrimonio familiare



La salvaguardia del patrimonio familiare

10 regole fondamentali di un passaggio generazionale gestito correttamente *(continua)*

6. Deve sempre essere mantenuto un positivo dialogo all'interno della famiglia
7. Deve essere nettamente separata la famiglia dall'impresa
8. Devono essere costruiti programmi validi di formazione degli eredi, valutandone asetticamente le attitudini e le capacità anche ricorrendo, se del caso, a soggetti esterni alla famiglia
9. Va curata con attenzione l'organizzazione dell'impresa di famiglia per lasciarla agli eredi in una condizione di governabilità e sicurezza
10. Non devono essere lasciate questioni in sospeso tra gli eredi





Grazie per l'attenzione



Leonardo del Vecchio: otto eredi ma nessuno al comando.
La holding - cassaforte di famiglia. Come funziona.
Similitudini e differenze rispetto al trust

Fabrizio Vedana, Across Family Advisors - Igor Valas, Argos Trustees



Successione Leonardo Del Vecchio

Il Signore degli occhiali è morto il 27 giugno 2022 lasciando un patrimonio di circa 30 miliardi di euro; il testamento è stato aperto e depositato nel pomeriggio del primo agosto del 2022 alla presenza del notaio Mario Notari di Milano. Il documento conferma la suddivisione, in parti uguali tra gli otto eredi, del capitale di Delfin, la finanziaria lussemburghese a cui fanno capo le partecipate Essilux, Mediobanca, Generali e Covivio.



Leonardo Del Vecchio ha scelto di lasciare a ognuno dei suoi eredi il 12,5% della cassaforte, un valore superiore ai 3 miliardi di euro ciascuno.

I nuovi azionisti della holding sono pertanto:

1. Claudio Del Vecchio (figlio della prima moglie Luciana Nervo)
2. Marisa Del Vecchio (figlia della prima moglie Luciana Nervo)
3. Paola Del Vecchio (figlia della prima moglie Luciana Nervo),
4. Leonardo Maria (unico figlio di Nicoletta Zampillo e di Del Vecchio)
5. Luca (avuto dalla compagna Sabina Grossi)
6. Clemente (avuto dalla compagna Sabina Grossi)
7. Rocco Basilico (nato dal matrimonio tra Nicoletta Zampillo e il primo marito Paolo Basilico)
8. Nicoletta Zampillo



Nel testamento di Leonardo Del Vecchio, fra gli eredi, ci sono anche i nomi di:

- Francesco Milleri, presidente e ceo di EssilorLuxottica oltre che presidente di Delfin
- Romolo Bardin, ceo della cassaforte lussemburghese.

Al primo l'imprenditore scomparso ha lasciato 2,15 milioni di azioni EssilorLuxottica (quasi lo 0,5% del capitale) che valgono più di 350 milioni di euro

Al secondo 22mila azioni, pari a circa 4 milioni di euro.

Alla vedova di Del Vecchio, Nicoletta Zampillo, vengono lasciati anche i maxi appartamenti di Milano e Roma, Villa La Leonina di Beaulieu Sur Mer, vicino a Nizza in Costa Azzurra, e la casa del buen retiro di Antigua, ai Caraibi.

Zampillo è stata la seconda e poi quarta moglie di Leonardo Del Vecchio. L'imprenditore l'ha sposata nel 1997 e poi risposata a settembre 2010.




La ricchezza di Del Vecchio al 10 aprile 2022 era stata valutata dalla rivista Forbes pari a circa 27 miliardi di dollari, rendendolo il secondo uomo più ricco d'Italia e il 62° al mondo.

Cavaliere del Lavoro dal 1986, maggior azionista di Mediobanca oltre che di Generali, tre lauree e due master honoris causa, ha costruito un impero a partire dalle montature degli occhiali e da una piccola fabbrica nel Bellunese: era diventato un simbolo in tutto il mondo del “saper fare” italiano, di un modello di imprenditoria unico.

Leonardo Del Vecchio era nato a Milano nel 1935, da genitori emigrati dalla Puglia ed era cresciuto nell'orfanotrofio dei Martinitt: “Sono cresciuto senza padre e in istituto. Crescere senza famiglia è qualcosa che non si può spiegare, se non lo si è vissuto. Ti segna”, aveva raccontato poi in tarda età. Poco più che 14enne aveva trovato lavoro come garzone alla Johnson: di giorno lavorava e di sera frequentava la scuola a Brera.


Diventato capo terzista fuori Milano, si trasferì qualche anno dopo ad Agordo, in provincia di Belluno, dove la comunità montana offrì il terreno a chi avesse dato vita a un'azienda in quella zona marginale. Aveva 26 anni, nasceva Luxottica. Il resto è storia.

La Holding Lussemburghese



CLAUDIO – Classe 1957 – 3 figli (Matteo, Angelica, Cristian)
MARISA – Classe 1958
PAOLA – Classe 1961
 Sposata con tre figli
LEONARDO MARIA
 Classe 1995 – Sposato
LUCA – Classe 2001
CLEMENTE – Classe 2004

La Holding Lussemburghese post testamento



ROCCO BASILICO – Classe 1999

NICOLETTA ZAMPILLO – Classe 1958 – Moglie, madre di Leonardo Maria e di Rocco Basilico

CLAUDIO – Classe 1957 – 3 figli (Matteo, Angelica, Cristian)

MARISA – Classe 1958

PAOLA – Classe 1961

Sposata con tre figli


LEONARDO MARIA

Classe 1995 –Sposato

LUCA – Classe 2001


CLEMENTE – Classe 2004.

La Holding Lussemburghese post testamento




ROCCO BASILICO – Classe 1999
NICOLETTA ZAMPILLO – Classe 1958 – Moglie, madre di Leonardo Maria e di Rocco Basilico
CLAUDIO – F1 – F2 – F3 (Matteo, Angelica, Cristian)
MARISA – Classe 1958
PAOLA – Classe 1961 Sposata con tre figli
LEONARDO MARIA Classe 1995 –Sposato
LUCA – Classe 2001
CLEMENTE – Classe 2004.

La Holding Lussemburghese post testamento



La Holding Lussemburghese post testamento



ROCCO BASILICO – Classe 1999
CLAUDIO – F1 – F2 – F3
 (Matteo, Angelica, Cristian)
MARISA – Classe 1958
PAOLA – Classe 1961
 Sposata con tre figli
LUCA – Classe 2001
CLEMENTE – Classe 2004.
MOGLIE DI LEONARDO MARIA

La Holding e la sua governance: il Board

- 5 MEMBRI, LDV è Manager A – altri quattro, Manager B – tutti in carica a tempo indeterminato;
- finche LDV proprietario più del 50%, i Soci (dunque lui – visto usufrutto) possono nominare fino a 3 Osservatori che:
 - Partecipano alle adunate, senza diritto di voti;
 - Subentrano – per categoria di ingresso – ai Manager B per il caso di loro mancanza (salvo per «dismissal»)
- Laddove LDV non più proprietario di più del 50%, o non più Manager A:
 - LDV viene sostituito da colui che LDV abbia nominato, in mancanza
 - Subentra – per ordine di ingresso – l'Osservatore, in mancanza
 - Interviene l'assemblea dei soci, con le maggioranze di cui all'art. 15,6 (88%) questo diviene Manager B
 - La società è indipendentemente governata dal suo Board da 1 a 5 persone (art.9,3,b)
 - La nomina del Manager può avvenire anche a tempo determinato.

La Holding e la sua governance: l'assemblea dei Soci

Art.15,5 – eccezion fatta per quanto previsto al 15,6, l'assemblea vota validamente:

- maggioranza dei 2/3,

Ad esempio per distribuzione dividendi – oltre al 10% garantito – vedi art. 17

- maggioranza del 50% solo per:

Approvazione del bilancio annuale e

Liberatoria dei managers in relazione al bilancio

Nomina e liberatoria degli auditors per il bilancio

Art.15,6 – per modifiche dello Statuto, nomina e revoca dei Manager, scioglimento o liquidazione della società - l'assemblea vota validamente:

- maggioranza dell'88%

LA NOMINA DEL BOARD

- art. 9,3 (nomina sostituto di LDV, eventuale)

- art. 9,4 (la revoca ad nutum e contestuale nomina sostituto),

- art. 9,5 (sostituzione del Manager cessato)

richiamano le maggioranze di cui all'art. 15,6.



Il risultato alla seconda generazione

Come da schema precedente, le volontà non possono resistere alla seconda generazione.

Qualsiasi accadimento comporta un aumentare di teste da dover metter d'accordo, pena l'ingessamento della società (e finché non vi siano problemi nel Board...) ed un'ulteriore frammentazione delle partecipazioni che diviene onerosa con le elevate maggioranze previste

Una situazione con le medesime finalità: Bulgari ed i 4 trust – tre (uno per ciascuna figlia) con il 16,67% ciascuno delle partecipazioni, il 50% in un quarto trust.

La garanzia della governance: il trustee del quarto trust necessita del consenso quantomeno di uno degli altri tre.





Grazie per l'attenzione



Silvio Berlusconi: un passaggio di testimone ben riuscito. Le (apparentemente) semplici norme testamentarie

Giovanna Giuliana Rosa dell'Erba, Capasso dell'Erba Notai
Fabrizio Vedana, Across Family Advisors



Successione Silvio Berlusconi


Silvio Berlusconi, l'uomo che ha costruito Milano2, Mediaset, il Milan calcistico campione in Italia e nel mondo per quasi un ventennio e ha fondato il movimento politico Forza Italia diventando più volte Presidente del Consiglio dei Ministri, è morto il 12 giugno 2023 lasciando l'impero economico e finanziario che ha costruito nei suoi 86 anni di vita, ai cinque figli:

1. Marina (nata dalla prima moglie Carla Elvira Dall'Oglio)
2. Pier Silvio (nato dalla prima moglie Carla Elvira Dall'Oglio)
3. Barbara (nata dalla seconda moglie Veronica Lario)
4. Eleonora (nata dalla seconda moglie Veronica Lario)
5. Luigi (nato dalla seconda moglie Veronica Lario).



Il patrimonio lasciato in eredità è stato stimato da Forbes superiore a 6 miliardi di euro.

Certamente l'asset più importante è rappresentato dalla Fininvest, holding di partecipazioni che contiene, tra l'altro, la quota di controllo della ex Mediaset (ora MFE, MediaForEurope), il 30 per cento di Banca Mediolanum, la quota di controllo di MONDADORI e una svariata serie di partecipazioni in società, anche quotate, tra le quali Mediobanca e Class Cnbc oltre che in quelle attraverso le quali viene detenuto e gestito l'importante patrimonio immobiliare di famiglia.



L'assegnazione delle azioni della Fininvest non è stata fatta in parti uguali tra i cinque fratelli; ai due figli maggiori, Marina e Pier Silvio, è stata data, oltre alla quota legittima, assegnata a tutti i figli e pari a 8,33 per cento, anche la metà della quota disponibile pari al 10,4 per cento.

Per effetto di tali scelte Marina e Piersilvio detengono complessivamente il 53,08 per cento del capitale di Fininvest (il 26,54 per cento a testa) mentre gli altri tre fratelli il 46,86 per cento (il 15,62 per cento a testa).

Da segnalare poi una donazione di 100 milioni a testa a favore del fratello Paolo Berlusconi e dell'ultima compagna Marta Fascina e di 30 milioni all'amico Marcello Dell'Utri.

Curioso rilevare che la nuova mappa dell'impero lasciato da Silvio Berlusconi sia contenuta in un testamento olografo fatto di sole tre paginette.



I tre testamenti olografi di Berlusconi

VILLA S. MARTINO
Testamento
Lascio le disposizioni in
parti eguali ai miei figli
Marino e Pier Silvio.
Lascio tutto il resto in
parti eguali ai miei
cinque figli Marina,
Pierluigi, Barbara,
Elisabetta e Luigi.
Silvio Berlusconi
Anno 2 ottobre 2006

VILLA S. MARTINO
Confermo le disposizioni
Testamentarie del
2 ottobre 2006
aggiungo in favore di mio
fratello Paolo Berlusconi
una donazione di
100(cento) milioni di euro
a titolo di legato.
Silvio Berlusconi
Anno, 5 Ottobre 2020 -

Villa Berlusconi
Anno 19
Atto n. 2506
2022 Anno - Villa San Martino
Oreste 19.1.2022
Caro Marina, Pierluigi, Barbara e
Elisabetta. Sto andando, al Non Poffo.
Se non dovessi tornare Vi prego di prend
vita di quanto segue:
Falle vostre eredità di tutti i
miei beni, desidero assicurare queste
donazioni a:
1) Paolo Berlusconi; euro 100 milioni.
2) di Monte Falciano; euro 100 milioni.
3) e Marcello Bell'Utri; euro 30 milioni.
Per il bene di ogni lo voluto e per
quello di loro hanno voluto e miei
Glorie, bentemore a tutti voi.
il vostro papà MP


2 ottobre 2006

5 ottobre 2020

19 gennaio 2022


Il primo testamento (datato 2 ottobre 2006)

- Lascio la disponibile in parti uguali ai miei figli Marina e Pier Silvio.
- Lascio tutto il resto in parti uguali ai miei cinque figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi.




Il secondo testamento (datato 5 ottobre 2020)

- Confermo le disposizioni testamentarie del 2 ottobre 2006.
- Aggiungo, in favore di mio fratello Paolo Berlusconi, una donazione di 100 (cento) milione di euro, a titolo di legato.



Il terzo testamento (datato 19 gennaio 2022)


- Cara Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora. Sto andando al San Raffaele.
Se non dovessi tornare, vi prego di prendere atto di quanto segue.
- Dalle vostre eredità di tutti i miei beni, dovrete riservare queste donazioni a:
 1. Paolo Berlusconi: euro 100 milioni;
 2. A Marta Fascina: euro 100 milioni;
 3. A Marcello Dell'Utri: euro 30 milioni,
 per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me.
Grazie tanto amore a tutti voi,
il vostro papà.




Suddivisione dell'intero patrimonio



Patrimonio prima



Patrimonio dopo



«Io ho sempre fiducia, perché ho la fiducia incorporata.»

Silvio Berlusconi

Ansa, 24 ottobre 1997



Grazie per l'attenzione



Profili tributari del passaggio generazionale di imprese di famiglia (sintesi) e analisi di due casi particolari nell'utilizzo del Trust: interessi meritevoli di tutela e cessione di una società di calcio

*Sebastiano Sciliberto, e Head of Tax, Executive Partner e Head of Tax
Eversheds Sutherland Associazione Professionale*

Il passaggio generazionale di partecipazioni

- La successione/donazione avente ad oggetto partecipazioni societarie è soggetta ordinariamente all'imposta sulle successioni e donazioni, con applicazione delle aliquote e delle franchigie ordinarie.

Beneficiario	Franchigia	Aliquota
Coniuge e parenti in linea retta	Euro 1 milione	4%
Fratello o sorella	Euro 100.000	6%
Altro parente/affine	-	6%
Altri soggetti	-	8%

- La base imponibile è determinata assumendo:

- per i titoli quotati, la media dei prezzi rilevati nell'ultimo trimestre anteriore alla data di apertura della successione o alla data della donazione;
- per i titoli non quotati, la frazione del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio pubblicato (l'avviamento non deve più essere considerato nella determinazione del valore delle partecipazioni; si dovrà quindi fare riferimento esclusivamente ai valori risultanti dal bilancio).

Il passaggio generazionale di partecipazioni

- E' applicabile l'esenzione di cui all'art. 3 comma 4-ter, del D. Lgs. n. 346/1990, qualora effettuata a favore del coniuge o di un discendente, purché sussistano le seguenti condizioni:
 - il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 comma 1, n. 1, del Codice Civile;
 - i beneficiari del trasferimento detengano il controllo della società per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. Tale ultima condizione deve essere oggetto di dichiarazione, da rendere contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.
- Possibile applicazione dell'esenzione anche in caso di trasferimento di una holding che detiene il controllo della società operativa.
- Possibili evoluzioni restrittive del regime derivanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 120 del 2020: dubbi sulla possibilità di applicare l'esenzione alle grandi imprese alla luce della ratio dell'esenzione, ovvero quella di agevolare il trasferimento di partecipazioni di controllo in un'azienda di famiglia, intesa quale realtà imprenditoriale produttiva meritevole di essere tutelata.
- Il mancato rispetto delle suindicate condizioni comporta la decadenza dall'agevolazione e l'applicazione dell'imposta nella misura ordinaria, della sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato e degli interessi di mora (4%) che decorrono dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata.

Il passaggio generazionale di partecipazioni

Imposizione diretta (in capo al beneficiario)

- L'acquisizione di una partecipazione ereditata/donata non genera alcun immediato evento tassabile.
- In caso di successiva cessione della partecipazione ricevuta, al fine di determinare la plusvalenza da assoggettare a tassazione:
 - nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta (i.e. come nel caso di partecipazioni di controllo per cui sia stata applicato il regime di esenzione ex art. 3 cit.), il valore normale determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir alla data di apertura della successione;
 - nel caso di acquisto per donazione, si assume come costo quello del donante.
- In caso di donazione, il beneficiario può avvalersi della rivalutazione delle partecipazioni eventualmente effettuata dal donante, così da evitare o mitigare l'eventuale futura plusvalenza tassabile.

Il passaggio generazionale di partecipazioni

Usufrutto/nuda proprietà

- Il disponente può procedere alla donazione della nuda proprietà delle partecipazioni ai beneficiari, mantenendo l'usufrutto sui beni trasferiti (i.e. continuando a gestire la società per tutta la sua vita).
- Ai fini dell'imposta sulle donazioni, il trasferimento della nuda proprietà riduce l'onere del corrispettivo complessivo del trasferimento, poiché il valore della nuda proprietà è calcolato sulla base del patrimonio netto, decurtato il valore dell'usufrutto commisurato tabellarmente alle prospettive di vita dell'usufruttuario.
- Alla morte dell'usufruttuario, l'usufrutto si riunisce automaticamente alla nuda proprietà, senza alcun ulteriore evento imponibile su tale ricongiungimento.
- Il trasferimento della sola nuda proprietà non può beneficiare dell'esenzione ex art. 3, causa l'assenza di uno dei presupposti necessari, vale a dire il mantenimento del controllo per i cinque anni successivi al trasferimento (che spetta naturalmente all'usufruttuario, salvo il caso in cui il diritto di voto non venga attribuito al nudo proprietario).

Altri strumenti a disposizione del dante causa

Holding

- Costituzione di una società holding di famiglia, a cui sono conferite le partecipazioni detenute nella/e società operativa/e, che consente di conseguire diversi vantaggi di natura societaria, finanziaria e fiscale.
- Effetti fiscali del conferimento in capo al conferente: in ossequio al regime del cd. realizzo controllato, il conferimento non determina l'insorgenza di una plusvalenza imponibile se ha holding acquisisce il controllo della società operativa ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile, e se nel bilancio della holding il valore della partecipazione è iscritto al medesimo costo fiscale assunto dal conferente (in assenza di salti di imposta).



Altri strumenti a disposizione del dante causa

Holding (continua)

➤ Il predetto regime trova inoltre applicazione in caso di conferimento di partecipazioni non di controllo ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.



Altri strumenti a disposizione del dante causa

Holding (continua)

➤ I vantaggi fiscali connessi alla costituzione della holding sono principalmente:

- la possibilità di optare per il consolidato fiscale ai fini IRES, che consente di liquidare l'IRES su un'unica base imponibile per l'intero gruppo, pari alla somma algebrica dei redditi imponibili/perdite fiscali generati dalle società partecipanti;
- la possibilità di optare – a determinate condizioni - per i regime del gruppo Iva e dell'Iva di gruppo, che consentono rispettivamente di rendere irrilevanti ai fini Iva le operazioni infragruppo e compensare le posizioni Iva debitorie e creditorie infragruppo lasciando alla holding l'onere di liquidare l'Iva eventualmente dovuta;
- l'applicazione del regime della PEX alla cessione delle partecipazioni nelle società operative, che a determinate condizioni consente di tassare l'eventuale plusvalenza ai fini IRES all'1.2% (se cedute da una persona fisica, le plusvalenze sarebbero tassate al 26%);
- la tassazione ridotta all'1.2% dei dividendi distribuiti dalle società operative alla holding, in modo da poter investire gli utili distribuiti in altre iniziative imprenditoriali senza dover scontare l'imposizione al 26% in capo alla persona fisica.

Aspetti fiscali del trust – *Imposte dirette*


➤ Il trust è incluso tra i soggetti passivi IRES e, a seconda della tipologia di attività esercitata e della residenza fiscale, viene assimilato:

- se ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, agli enti commerciali residenti;
- se non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, agli enti non commerciali residenti;
- se ha residenza fiscale all'estero, agli enti non residenti.



Aspetti fiscali del trust – *Imposte dirette*

Trust opachi e trasparenti

- È possibile distinguere il regime impositivo applicabile al trust a seconda che l'atto istitutivo identifichi o meno i beneficiari:
 - i redditi dei trusts senza beneficiari individuati («trusts opachi») vengono tassati direttamente in capo al trust;
 - i redditi dei trusts con beneficiari individuati («trusts trasparenti») vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi.
 - Perché un trust possa essere qualificato come trasparente, il beneficiario deve essere puntualmente individuato, e deve risultare titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.
 - I redditi imputati a beneficiari di trust hanno la peculiarità di essere attratti alla categoria dei redditi di capitale quale che sia la loro categoria di reddito originaria, sia che si tratti di trust residenti che non residenti.
- 

Aspetti fiscali del trust – *Imposte dirette*

Trust interposti

- Non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni dei redditi; il trust risulta fiscalmente «inesistente» (o interposto) se, per effetto delle disposizioni contenute nell'atto istitutivo, oppure in base ad elementi di fatto, il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al disponente. In questa ipotesi, non si realizza un reale spossessamento del disponente (in relazione ai beni conferiti in trust) sicché il trust medesimo si configura come una struttura meramente interposta rispetto al disponente, dunque i redditi (formalmente) prodotti dal trust devono continuare ad essere attribuiti al disponente.



Aspetti fiscali del trust – *Imposte dirette*


Apporti al Trust da parte dei disponenti

Rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sulle donazioni «le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni».

Il riferimento puro e semplice ai vincoli di destinazione consente di includere i trust nell'ambito oggettivo dell'imposta.

L'Agenzia delle Entrate ha recepito l'orientamento oramai consolidato della Corte di Cassazione (cfr. Circolare n. 34/2022), optando per il criterio della tassazione proporzionale eventuale e differita.

Secondo questa impostazione, l'atto di dotazione del trust, con cui il disponente trasferisce al trustee i beni e diritti oggetto di trust, non può scontare l'imposta di donazione proporzionale, in quanto tale attribuzione non realizza il presupposto impositivo dell'imposta di donazione che è costituito dal trasferimento stabile con arricchimento del beneficiario.




Aspetti fiscali del trust – *Imposte dirette*

Apporti al Trust da parte dei disponenti *(continua)*

Tutela del legittimo affidamento del contribuente: per coloro che si sono adeguati alla precedente prassi amministrativa, liquidando e versando l'imposta al momento della costituzione o del conferimento di beni o diritti al trust, i versamenti possano essere considerati a titolo definitivo, senza necessità di effettuare ulteriori liquidazioni all'atto di successive attribuzioni a favore del beneficiario, a condizione che le predette attribuzioni riguardino:

- i medesimi beneficiari;
- i medesimi beni e diritti sulla base dei quali è stata effettuata la liquidazione e il versamento.

Questione irrisolta: l'impegno di mantenere il controllo per 5 anni assunto in caso di applicazione dell'esenzione ex art. 3. comma 4-ter, del D.Lgs. n. 396/1990 all'atto di costituzione del trust deve esserlo nuovamente in sede di trasferimento finale?



Caso n. 1: interessi meritevoli di tutela


Trust istituito da un genitore (legalmente separato) in gravi condizioni di salute a favore dell'unico figlio minore, avente lo scopo di sostenere le spese di istruzione scolastica e universitaria nell'ambito di un percorso di studi internazionali particolarmente complesso.

Trust fiscalmente trasparente (avente un beneficiario individuato) e non commerciale.

Non debenza dell'imposta sulle donazioni al momento della costituzione del Trust e del conferimento dei beni in trust (in ossequio al nuovo orientamento dell'Agenzia delle Entrate).

Irrelevanza del sostenimento - nel corso della vita del trust - delle spese di istruzione ai fini dell'imposta sulle donazioni in assenza di un «arricchimento» e di un'attribuzione patrimoniale in favore del minore.

Rilevanza ai fini dell'imposta sulle donazioni delle eventuali somme attribuite al beneficiario al termine del percorso di studi e dunque del raggiungimento dello scopo del trust.



Caso n. 2: la cessione di una squadra di calcio e l'istanza di interpello

- Al fine di consentire l'ammissione di una squadra ad un campionato di calcio (la cui domanda non sarebbe stata accolta dalla F.I.G.C. i per violazione del divieto di multiproprietà) è stato istituito un trust cd. di scopo, gestito da due co-trustee, da parte delle due società titolari ciascuna di una quota del 50% del capitale della squadra («Partecipazioni»), al fine di vendere le Partecipazioni sul mercato.
- Tale trust aveva lo scopo di vendere le Partecipazioni a soggetti terzi non collegati alle predette società disponenti, a cui sarebbe poi stato versato il corrispettivo della vendita (rappresentando le stesse anche le beneficiarie del trust).
- I co-trustee hanno presentato istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate al fine di richiedere parere positivo con riferimento alle seguenti questioni:
 - se l'imposta sulle donazioni poteva considerarsi non dovuta sia in sede di conferimento al trust, sia in sede di "retrocessione" del corrispettivo alle società disponenti, nonché beneficiarie finali del Trust;
 - se, ai fini delle imposte sui redditi, il trust poteva qualificarsi come trasparente o opaco, e se, ai fini della determinazione della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione delle Partecipazioni, il valore da assumere come costo da confrontare con il prezzo di cessione corrisponde al valore di tali Partecipazioni in capo alle disponenti, come determinato per effetto dell'atto di conferimento delle stesse al trust.

Caso n. 2: la cessione di una squadra di calcio e l'istanza di interpello *(continua)*

- Quanto al quesito relativo all'applicazione dell'imposta sulle donazioni, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, poiché i soggetti beneficiari di tale attribuzione coincidono con i soggetti disponenti, mancando un trasferimento intersoggettivo di ricchezza è dunque preclusa l'applicazione dell'imposta per carenza del presupposto oggettivo, conclusione confortata dall'orientamento maggioritario della Suprema Corte (essendo la risposta stata pubblicata prima della Circolare n. 34/2022), sia all'atto del conferimento delle Partecipazioni in trust sia all'atto della retrocessione del corrispettivo della cessione alle disponenti.
- Quanto al quesito relativo alle imposte sui redditi, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
 - il trust può essere qualificato come trasparente poiché le disponenti possono essere considerate «beneficiari identificati» del trust;
 - la cessione delle Partecipazioni determina una plusvalenza ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir che è assoggettata ad imposizione sostitutiva nella misura del 26 per cento, non concorrendo di conseguenza alla formazione del reddito complessivo da imputare per trasparenza alle società beneficiarie;

Caso n. 2: la cessione di una squadra di calcio e l'istanza di interpello

(continua)

- quanto alla rilevanza dell'apporto delle Partecipazioni nel trust da parte delle disponenti, deve ritenersi integrata la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prevista dall'articolo 86, comma 1, lettera c), del Tuir, cui consegue per le società Disponenti la realizzazione di una plusvalenza costituita dalla differenza tra il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del Tuir e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto delle Partecipazioni in capo alle predette società disponenti;
- conseguentemente, ai fini della determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione delle Partecipazioni da parte del Trust, il costo fiscalmente riconosciuto in capo al trust è costituito dal medesimo valore normale determinato come sopra descritto all'atto della dotazione dei beni al trust, al fine di evitare salti d'imposta;
- tale valore viene determinato a cura dei co-trustee sulla base delle dichiarazioni di valore rilasciate dalle disponenti, ferma restando la responsabilità dei co-trustee stessi.





Grazie per l'attenzione



Profili tributari (imposte indirette) del passaggio generazionale e in generale della successione e le norme civilistiche (molto spesso sconosciute) che lo regolano.

Giorgio Mario Calissoni, Notaio in Roma



Grazie per l'attenzione



Q&A



Credits



Avv. Igor Valas

ARGOS Trustees srl

Via Pietro Paleocapa n. 6 – 20121 Milano

Tel. 02/76011473 – 0543/1711713

valas@argostrustees.it

www.acrossgroup.it



Credits



Fabrizio Vedana

Socio - Amministratore

Across Family Advisors srl

Via Pietro Paleocapa n. 6 – 20121 Milano

Tel. 02/76011473

vedana@acrossgroup.it

www.acrossgroup.it



Credits



Giorgio Maria Calissoni

Notaio in Roma

Studio Notaio Calissoni

Via Bruno Buozzi, 53 A – 00197 Roma

Tel. 06 80790125

gcalissoni@notariato.it





Sebastiano Sciliberto

Executive Partner presso Eversheds Sutherland Italy

Via del Plebiscito 112 - Rome

Tel. +39 06 89 32 701

Tel. 06 3225844

sebastianosciliberto@eversheds.it

<https://www.eversheds-sutherland.com/it/italy>



Giovanna dell'Erba

Notaio in Roma

Studio Capasso dell'Erba
Via Crescenzo 2 – 00193 Roma (RM)

Tel. +39 06 3213642

gdellerba@notariato.it

<https://www.capassodellerbanotai.it/>



Paolo Bertoli

C.E.O. Widar Trust S.r.l.
Presidente Across Fiduciaria S.p.A.
Senior Partner Bertoli & Associati

Widar Trust S.r.l.
Via Parigi, 11 - 00185 Rome
Tel. +39 06 39 06 81156595

p.bertoli@widar.eu
<https://widartrust.it/>

Ritira la tua copia omaggio
offerta da Across Group

Successioni

Inquadramento civilistico e fiscale
Eredità di personaggi famosi
Gli strumenti a disposizione

